



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

***Nota integrativa al
Bilancio di Previsione
2025 – 2027***

(ai sensi del punto 9.11 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011)



PREMESSA

Il sistema contabile degli enti locali è disciplinato dal D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano il nuovo ordinamento contabile degli enti locali sono i seguenti:

- Documento Unico di Programmazione DUP: rappresenta il documento programmatico principale: ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con struttura delle entrate per tipologie e categorie e delle spese per missioni e programmi;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello;
- viene introdotto il concetto di transazione elementare, che permette la registrazione dei fatti gestionali contemporaneamente sotto il triplice aspetto finanziario, economico e patrimoniale;
- viene introdotto come documento obbligatorio (almeno per gli enti con popolazione superiore a cinquemila abitanti) il bilancio consolidato.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrativa* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informativa* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.



La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Evoluzione normativa:

La riforma, lungi dall'essere definita in tutti gli aspetti, ha subito, e continua a subire, numerosi interventi da parte del legislatore per disciplinare diversi ambiti, con costante aggiornamento sia degli schemi contabili di riferimento, sia delle modalità operative di gestione, anche in relazione a criticità emerse a seguito dell'applicazione pratica delle disposizioni, o a seguito di interventi normativi in materie differenti, ma con diretta incidenza sulla materia contabile (come ad esempio le modifiche in materia di contratti pubblici).

Così come negli anni precedenti, anche nel corso del 2024 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione *Arconet*), ad alcuni aggiornamenti, alcuni di rilevante portata.

Si ricorda in particolare il decreto MEF del 10/10/2024, con il quale sono stati riallineati i riferimenti al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, con particolare riferimento alla gestione contabile delle attività di progettazione secondo la nuova classificazione contenuta nel citato D.Lgs. n. 36/2023, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato per gli affidamenti diretti, agli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche, alla gestione contabile delle operazioni di partenariato pubblico privato, alla registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici.

Sono inoltre stati aggiornati gli schemi contabili dal 2025, 2026 e 2027, nonché l'elenco ed il glossario delle missioni e programmi, l'allegato al PEG ed il conto del Tesoriere (dal 2026).

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026

La diffusione della riforma sarà gradualmente estesa a tutte le pubbliche amministrazioni, riguardando almeno il 10% delle amministrazioni pubbliche entro il quarto trimestre del 2024, il 30% entro il quarto trimestre del 2025 e il 90% entro il secondo trimestre 2026.

Si richiama in proposito l'articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio *Accrual*, con riferimento all'esercizio 2025.

Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15: contiene, infatti, l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, tra cui i Comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024.

Nel corso del 2025 gli enti saranno chiamati pertanto a:

- analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
- riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, effettuando le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
- assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato.



GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili di Area/E.Q. ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;



10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculosità e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Nel corso del 2019, ad opera del D.M. 01/08/2019, il principio in questione è stato aggiornato con riferimento al finanziamento tramite avanzo di parte corrente delle spese di investimento previste negli anni successivi del bilancio di previsione finanziario.

Nel 2021 il principio è stato integrato (DM 01/09/2021) in merito alla ridefinizione del margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento.

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Come prescritto dal Principio contabile della programmazione n. 4/1, come modificato dal DM 25/07/2023, il processo di bilancio è stato avviato mediante comunicazione del Responsabile del Servizio finanziario in data 22/08/2024.



Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2025	9.294.790,50	14.899.348,24	
Esercizio 2026	7.776.346,79		
Esercizio 2027	7.740.464,79		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2025-2027, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria:

Per quanto riguarda i tributi locali si ricorda che dal 2020 è entrata in vigore la nuova IMU, disciplinata dalla Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ed è stata abolita la TASI.

Sempre la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'istituzione dal 2021 del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, della Tosap e del diritto sulle pubbliche affissioni.

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali, nonché alle difficoltà economiche generali legate all'aumento dei prezzi con particolare riferimento ai rincari energetici e delle materie prime, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, si è provveduto ad ottimizzare le risorse e a ricercare il contenimento massimo della spesa.

3) In aderenza a quanto prescritto dal principio contabile della programmazione n. 4/1, come riformulato dal DM 23/07/2023, nel DUP e nel bilancio di previsione sono state programmate le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente: Legge 296/1996, D.Lgs. n. 75/2017, D.L. n. 34/2019 e conseguente decreto attuativo del 17/03/2020, come interpretato dalla successiva circolare esplicativa del 13/05/2020, Legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e successive normative di dettaglio (ad esempio D.L. 80/2021 e DLgs 75/2023).

La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2025-2027 verrà dettagliata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 entro il 31 gennaio.

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell'art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

5) politica di indebitamento: non si prevede di ricorrere ad ulteriori indebitamenti per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2025-2027, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio complessivo (tabella 1):

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2025 - 2026 - 2027

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.503.053,29	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.833.158,41	3.296.944,12	3.291.944,12	3.291.944,12	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	5.920.609,73	4.834.785,46	4.793.813,26	4.814.216,30
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	366.501,40	343.076,19	343.533,19	343.651,19					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.684.071,58	1.404.216,90	1.393.369,48	1.357.369,48					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.449.622,99	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.464.910,51	1.702.303,29	235.000,00	240.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	11.333.354,38	5.254.237,21	5.238.846,79	5.202.964,79	Totale spese finali	10.385.520,24	6.537.088,75	5.028.813,26	5.054.216,30
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	220.201,75	220.201,75	210.033,53	148.748,49
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.565.993,86	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.681.190,75	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00
Totale titoli	13.899.348,24	7.791.737,21	7.776.346,79	7.740.464,79	Totale titoli	13.286.912,74	9.294.790,50	7.776.346,79	7.740.464,79
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.899.348,24	9.294.790,50	7.776.346,79	7.740.464,79	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.286.912,74	9.294.790,50	7.776.346,79	7.740.464,79
Fondo di cassa finale presunto	1.612.435,50								

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		15.750,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.044.237,21 0,00	5.028.846,79 0,00	4.992.964,79 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.834.785,46 0,00 151.449,32	4.793.813,26 0,00 149.375,32	4.814.216,30 0,00 146.067,12
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		220.201,75 0,00 0,00	210.033,53 0,00 0,00	148.748,49 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			0,00	20.000,00	25.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	20.000,00	25.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



Equilibrio di parte capitale (tabella 3):

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.487.303,29	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		210.000,00	210.000,00	210.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduz. attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	20.000,00	25.000,00
M) Entrate da accens. prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.702.303,29 0,00	235.000,00 0,00	240.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(+)		5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per increm. attività finan. iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduz. attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00



**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziamiento	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.967.448,79	3.101.345,85	3.053.108,98	3.016.183,00	3.011.183,00	3.011.183,00	-1,209 %
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	276.435,76	300.285,65	331.029,50	280.761,12	280.761,12	280.761,12	-15,185 %
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.243.884,55	3.401.631,50	3.384.138,48	3.296.944,12	3.291.944,12	3.291.944,12	-2,576 %

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE		
	2022 (accert.)	2023 (accert.)	2024 (prev. def.)	2025 (prev.)	2026 (prev.)	2027 (prev.)
I.M.U.	1.181.951,66	1.184.318,02	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
I.M.U. recupero evasione	141.379,17	158.532,70	107.260,60	55.000,00	50.000,00	50.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	5.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Addizionale I.R.P.E.F.	725.950,56	794.290,16	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
TASI	23.513,80	1.307,53	6.706,26	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	880.098,00	955.786,00	971.079,00	1.001.183,00	1.001.183,00	1.001.183,00
TARI partite arretrate	9.117,19	7.111,44	13.043,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Tassa concorsi	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo solidarietà comunale	276.435,76	300.285,65	331.029,50	280.761,12	280.761,12	280.761,12
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.243.884,55	3.401.631,50	3.384.138,48	3.296.944,12	3.291.944,12	3.291.944,12

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che nel corso dell'anno 2020 sono state introdotte importanti novità in materia di fiscalità locale, con impatto diretto sul bilancio e/o sull'operatività degli uffici e sugli adempimenti in capo ai contribuenti, come ad esempio l'abolizione della Tasi, l'introduzione della nuova Imu e del Canone Unico Patrimoniale.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

A decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, (art. 1 commi 739 e seguenti).



Come già previsto per la vecchia IMU, il presupposto della nuova IMU è il possesso di immobili; non costituisce presupposto d'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata (così come definita dal comma 741 lettere b e c) salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9; oggetto d'imposta sono i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (come definiti al comma 741); soggetto attivo dell'imposta è il Comune sul cui territorio la superficie degli immobili insiste interamente o prevalentemente. Il pagamento della nuova IMU è in due rate: il 16 giugno e il 16 dicembre; il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta.

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

A tal fine, il comune determina le aliquote dell'IMU con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

- approvata entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].

Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella.

I comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore. Devono inoltre approvare la delibera delle aliquote previa elaborazione, allegandolo quale parte integrante, di un prospetto redatto tramite il Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019): la variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene quindi ridotta, comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti; inoltre a decorrere dal 2025 (primo anno effettivo di applicazione del prospetto), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla norma e pubblicata nel termine di legge, si applicano le aliquote di base di cui alla tabella sopra riportata, e non le aliquote vigenti l'anno precedente.

Nel corso del 2020 il comune ha approvato il Regolamento della nuova IMU con deliberazione n. 8 del 3/7/2020.

A partire da quest'anno, per la differenziazione delle aliquote IMU è obbligatorio attenersi al modello previsto nel sito ministeriale (www.finanze.gov.it).

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l'aliquota dell'IMU in una misura "standard" che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.

Attualmente il gettito iscritto in bilancio per il triennio con riferimento all'IMU, calcolato sulla base dell'effettivo incasso dell'anno precedente, ammonta a:

- anno 2025: € 1.200.000,00;
- anno 2026: € 1.200.000,00;
- anno 2027: € 1.200.000,00;

Le aliquote per l'anno 2024 previste sono (si allega copia del modello ministeriale):



Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,96%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME RELATIVE ALLA LOTTA ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE

Il principio applicato della contabilità finanziaria prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

Pertanto la previsione dell'IMU e della TASI da attività di accertamento è registrata sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020, dopo anni di attese in proposito, ha introdotto dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consentirà ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consente agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura. A favore dei contribuenti sono previste alcune tutele, come controbilanciamento dei maggiori poteri riconosciuti agli enti, come la notifica di solleciti di pagamento prima dell'avvio effettivo delle misure, e la possibilità di pagare entro ulteriori 30 giorni, anche in modo rateizzato (la materia delle rateizzazioni trova specifica disciplina nella legge di bilancio 2020).

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Inoltre è stata introdotta, per i ricorsi notificati dal 16/09/2022, la prova testimoniale (il giuramento è sempre escluso), ammessa dal giudice ove lo ritenga necessario ai fini della decisione, e anche senza accordo tra le parti.

La medesima legge 130/2022 introduce inoltre il comma 9bis all'art. 17 del D.Lgs. 546/1992, attribuendo le spese di giudizio alla parte soccombente, qualora la soccombenza si verifichi in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione: tale condanna alle spese può rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che immotivatamente ha rigettato il reclamo/ricorso o non ha accolto la proposta di mediazione. La proposta conciliativa può inoltre essere proposta dal giudice (nuovo art. 48bis D.Lgs. 546/1992), che in caso di mancata accettazione comporta l'addebito delle spese di giudizio maggiorate del 50%.

Viene infine potenziato lo svolgimento da remoto delle udienze, con particolare riferimento alle udienze delle corti in composizione monocratica, nonché norme per la definizione agevolata dei giudizi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.



Nel corso del 2024 si sono succeduti diversi interventi del legislatore, come la modifica, ad opera del D.Lgs. n.219 del 30.12.2023, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introducendo il principio del “Ne bis in idem” (Art. 7, comma 2, lettera b), art.9- bis), l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e l'autotutela facoltativa (art. 10-quinques).

Si ricordano inoltre il decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che ha modificato il regime delle sanzioni per le violazioni commesse dopo il 01/09/2024, riducendo dal 30% al 25% la sanzione per omessi versamenti, indicando nel 12,50% la sanzione per ritardati versamenti entro i 90 giorni; conseguentemente sono state ridotte anche le sanzioni auto-applicate in caso di ravvedimento operoso.

Infine il decreto legislativo n. 110 del 29 luglio 2024, intervenuto in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione dell'IMU e della TASI, i cui proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	2027 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	55.000,00	50.000,00	50.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	33,00	30,00	30,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

L'accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF può seguire due modalità differenti: la regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2024 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono previste per un importo pari agli accertamenti del 2022 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2022 e in c/residui nel 2023).

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

L'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha inoltre introdotto, per il solo anno 2024, una modifica degli scaglioni dell'IRPEF; l'art. 3 comma 3 prevede che al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'Irpef, i Comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, ed entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni Irpef vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il 20 dicembre 2024, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Una disciplina analoga è prevista dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027, compreso il rinvio al 15/04/2025 circa l'approvazione di scaglioni ed aliquote.

Per il triennio 2025/2027 vengono riconfermate le aliquote deliberate nell'anno precedente.

Nel triennio 2025/2027 il gettito previsto, in linea con il conteggio ipotetico fatto con il simulatore messo a disposizione dal Mef, è il seguente:

€ 755.000,00 per il 2025

€ 755.000,00 per il 2026

€ 755.000,00 per il 2027



TASSA RIFIUTI - TARI

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

ARERA ha approvato inoltre la deliberazione n. 363 del 03/08/2021 con cui sono ridefiniti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)**, la deliberazione n. 459/2021/r/rif del 26/10/2021 con cui ha valorizzato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, nonché la deliberazione n. 2/DRIF del 04/11/2021 2/2021, con cui ha proceduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, fornendo ulteriori chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

Per l'aggiornamento del PEF nel biennio 2024-2025 ARERA ha approvato la nuova delibera n. 389/2023/R/rif.

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, che verranno valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

- a) componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

Per il primo anno di applicazione, ARERA ha determinato rispettivamente in 0,10 e 1,50 euro/utenza gli importi delle due componenti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato in data 09.05.2023 le linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

ARERA ha inoltre approvato, con la determinazione n. 2/2024 DTAC del 16/04/2024, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif.

L'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL n. 228/2021, come integrato dall'art. 43 comma 11 del DL 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ovvero entro termine stabilito per il bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile: in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Alla luce di tale normativa, il Comune di Marcallo con Casone provvederà ad approvare le tariffe TARI entro il 30 aprile 2025, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti.

L'importo iscritto a bilancio ammonta a € 280.761,12, determinato dal conteggio pubblicato sulla piattaforma ministeriale per l'anno 2024 e dall'applicazione delle normative attualmente vigenti.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati.



Come per gli anni precedenti, si evidenzia che il fondo di solidarietà comunale è dato anche dalla quota chiesta al Comune e che lo Stato trattiene direttamente dai versamenti dell'IMU che i cittadini del Comune di Marcallo con Casone effettuano e che serve per alimentare il fondo dal quale poi ci viene riversata la quota sopra menzionata. Per l'anno 2025 al Comune di Marcallo con Casone è stato calcolato un importo per trattenute in linea con quanto trattenuto negli ultimi anni e pari a € 192.563,94.

Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di girare allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) L. 232/2016 da parte della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del D.L. 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

L'attuale disegno di legge di bilancio per il 2025 prevede da un lato incrementi del Fondo di Solidarietà comunale per attenuare l'impatto della crescita del target perequativo operante fino al 2030.

Si evidenzia che la Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023 ha evidenziato la non coerenza del FSC con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Costituzione, invitando il legislatore a riportare il fondo stesso senza alcun vincolo di destinazione, mediante l'eliminazione delle componenti perequative speciali (in ambito sociale), non più dirette a colmare le differenze di capacità fiscale, ma puntualmente vincolate a raggiungere determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio per rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di servizi sociali. L'art. 1 comma 496 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) prevede a recepire quanto indicato nella citata sentenza, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote relative allo sviluppo dei servizi sociali, all'incremento dei posti negli Asili nido e al potenziamento del trasporto per gli alunni disabili, che verranno previste in un nuovo Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, da iscriversi al titolo 2° dell'Entrata.

Il Comune di Marcallo con Casone ha provveduto ad adeguare il fondo di solidarietà comunale iscritto al titolo 1 dell'entrata ed a costituire il "CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI" iscritto al titolo 2 dell'entrata con un importo quantificato in € 54.376,48.

Ai sensi del comma 850 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, negli anni 2024 e 2025 (il 2023 è stato eliminato dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 "decreto proroghe"), in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica (cosiddetta spending review 1) in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022: le somme verranno trattenute dall'FSC.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotta il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (cosiddetta spending review 2): il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

**Titolo 2° - Trasferimenti correnti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022 Rendiconto	2023 Rendiconto	2024 Stanziam.	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	299.882,66	480.369,14	320.919,09	341.076,19	341.533,19	341.651,19	6,281 %
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,000 %
Trasferimenti correnti da Imprese	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-25,000 %
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	305.882,66	497.369,14	328.419,09	343.076,19	343.533,19	343.651,19	4,462 %

TRASFERIMENTI DALLO STATO

Nella previsione sono attualmente iscritti i trasferimenti di cui il Comune ha effettiva conoscenza: si precisa che, analogamente a quanto già disposto dalle precedenti leggi di bilancio, qualora nuovi provvedimenti individueranno ulteriori trasferimenti correnti a favore dell'ente, gli stessi verranno recepiti con apposita variazione di bilancio.

Gli altri trasferimenti da Amministrazioni Pubbliche sono determinati principalmente da trasferimenti regionali a copertura parziale dei costi sostenuti dall'Ente per funzioni delegate o per la partecipazione a bandi regionali.

Nel dettaglio sono stati iscritti in bilancio i seguenti contributi:

	anno 2025	anno 2026	anno 2027
CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	54.376,48	54.376,48	54.376,48
CONTRIBUTI STATALI	103.967,71	104.424,71	104.542,71
CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE ATTINENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	20.332,00	20.332,00	20.332,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE MISURA 0-6 ANNI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SPESE PROGRAMMATE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	5.900,00	5.900,00	5.900,00
CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
CONTRIBUTO REG.LE RICOVERO MINORI AFFIDATI DAL TRIBUNALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ASSISTENTI SOCIALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CONTRIBUTO 5 PER MILE PER PROGETTI SOCIALI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TRASFER. PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DOCENTE STATALE	17.000,00	17.000,00	17.000,00
CONTRIBUTI UFFICIO DI PIANO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUTO FONDI PER PROGETTI SOCIALI	500,00	500,00	500,00
CONTRIBUTO DA SOCIETA' PARTECIPATA	0,00	0,00	0,00
INTROITO PER SPONSORIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Titolo 3° - Entrate extra tributarie

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022 Rendiconto	2023 Rendiconto	2024 Stanziam.	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	852.828,56	835.145,34	937.779,31	932.221,90	931.374,48	921.374,48	-0,592 %
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	138.080,70	420.358,69	315.384,44	207.300,00	197.300,00	181.300,00	-34,270 %
Interessi attivi	808,89	3,84	841,01	50,00	50,00	50,00	-94,054 %
Altre entrate da redditi da capitale	26.550,00	26.550,00	62.124,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Rimborsi e altre entrate correnti	162.916,17	198.333,07	306.100,18	264.645,00	264.645,00	254.645,00	-13,543 %
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.181.184,32	1.480.390,94	1.622.228,94	1.404.216,90	1.393.369,48	1.357.369,48	-13,439 %

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. La tabella che segue evidenzia la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale:

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	SPESE	ENTRATE	% di copertura
Mense scolastiche	297.000,00 €	288.000,00 €	96,97%
Pre - post scuola	19.512,50 €	10.000,00 €	51,25%
Trasporto alunni	56.434,50 €	8.000,00 €	14,18%
Impianti sportivi	39.750,24 €	15.000,00 €	37,74%
totale	412.697,24 €	321.000,00 €	77,78%

CANONE UNICO PATRIMONIALE

La legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede all'art. 1 commi 816 e seguenti che dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Nel tempo sono intervenute modifiche alla disciplina iniziale: ad esempio la Legge di bilancio 2021 art. 1 comma 848 ha modificato il presupposto per l'applicazione del canone per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, modificandone altresì le tariffe.

Detto canone viene disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA" è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/2021.

Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati delle esposizioni pubblicitarie e delle occupazioni di suolo pubblico, è il seguente:

anno 2025: € 44.000,00;

anno 2026: € 44.000,00;

anno 2027: € 44.000,00.



CANONE MERCATO

Sempre per effetto delle disposizioni della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), articolo 1 commi da 837 a 845 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”.

Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507/93, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee per mercato, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il regolamento di istituzione del canone “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE” è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2021.

Le tariffe sono approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Il gettito previsto, iscritto in bilancio sulla base della banca dati è il seguente:

anno 2025: € 6.000,00

anno 2026: € 6.000,00;

anno 2027: € 6.000,00;

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in:

€ 205.300,00 per l'anno 2025;

€ 195.300,00 per l'anno 2026;

€ 179.300,00 per l'anno 2027.

L'entrata è stata prevista sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi.

Tali proventi, al netto del relativo FCDE, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione approvata dalla Giunta Comunale e rendicontata in sede di consuntivo.

Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

- RIMBORSO ASSICURAZIONE CONTRO DANNI
- RIMBORSO CONSUMI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE
- ENTRATE PER SPLIT PAYMENT E STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA

**Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022 Rendiconto	2023 Rendiconto	2024 Stanziamento	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Tributi in conto capitale	103.532,26	188.279,24	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-54,545 %
Contributi agli investimenti	2.695.798,00	73.792,72	271.569,15	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Altri trasferimenti in conto capitale	120.849,26	66.036,03	75.836,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-80,220 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,000 %
Altre entrate in conto capitale	2.114.442,44	723.858,79	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	-38,461 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	5.035.621,96	1.058.966,78	672.405,18	210.000,00	210.000,00	210.000,00	-68,768 %

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

E' ricompresa solo la voce: "condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive"

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione e trasferimenti da privati.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

Per il triennio in programmazione non sono previsti contributi agli investimenti.

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Trattasi di contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche che viene poi trasferito alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, come disposto dalla Regione.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Come precisato nel DUP, viene riconfermato il piano alienazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/04/2012 ad oggetto "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dei beni comunali di cui all'art. 58, comma 1° Legge 133/2008" e revisionato e aggiornato con i seguenti atti:

- Deliberazione C.C. n.6 del 07/04/2016;
- Deliberazione C.C. n.22 del 30/06/2016;
- Deliberazione C.C. n. 12 del 23/03/2017;
- Deliberazione C.C. n. 23 del 04/11/2020.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

Entrate da permessi di costruire:

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 160.000,00 per l'anno 2025, in € 160.000,00 per l'anno 2026 e in € 160.000,00 per l'anno 2027.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a



interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Non sono previste entrate al titolo V nel triennio 2025/2027.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2025-2027 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2025 risulta essere pari ad € 688.588,00.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge (art. 204 TUEL) sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso (10%).

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,548%.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi). Il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- duodecies ha disciplinato per i comuni in stato di dissesto finanziario la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Il Comune di Marcallo con Casone non ha necessità di attivare la facoltà di cui al comma 555 della Legge di Bilancio 2020

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2025-2027 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita, al di sotto del limite dei tre dodicesimi.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate



come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022 Rendiconto	2023 Rendiconto	2024 Stanziamento	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Entrate per partite di giro	654.847,25	725.738,41	1.222.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	1.122.500,00	-8,179 %
Entrate per conto terzi	276.693,64	329.986,67	416.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	-0,240 %
TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	931.540,89	1.055.725,08	1.638.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	-6,164 %



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Alla data odierna non è ancora stato completato il procedimento di approvazione del contratto decentrato integrativo e pertanto l'importo iscritto si riferisce alle sole voci con esigibilità futura per cui si ha conoscenza dell'importo e si demanda ad ulteriore variazione di esigibilità la quantificazione delle altre spese del personale che saranno esigibili oltre la data del 31/12/2024.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, il Responsabile dell'Area Tecnica ha fornito indicazioni di una modifica dell'attuale cronoprogramma con richiesta di variazione di esigibilità di importi previsti nell'anno 2024.

Pertanto attualmente il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2025	2026	2027
FPV – parte corrente	15.750,00	==	==
FPV – parte capitale	1.487.303,29	==	==
FPV – attività finanziarie	==	==	==

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022 Rendiconto	2023 Rendiconto	2024 Stanziam.	2025 Previsioni	2026 Previsioni	2027 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	76.736,23	76.828,42	98.097,77	15.750,00	0,00	0,00	-83,944 %
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	551.918,35	4.613.321,13	3.710.088,07	1.487.303,29	0,00	0,00	-59,911 %
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	628.654,58	4.690.149,55	3.808.185,84	1.503.053,29	0,00	0,00	-60,530 %



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per titoli delle spese.

Trend storico delle spese

SPESE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	4.378.147,06	4.681.291,16	5.145.687,10	4.834.785,46	4.793.813,26	4.814.216,30	-6,041 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	966.506,40	2.433.569,15	4.630.626,35	1.702.303,29	235.000,00	240.000,00	-63,238 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	285.722,98	259.775,69	249.151,28	220.201,75	210.033,53	148.748,49	-11,619 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	931.540,89	1.055.725,08	1.638.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	-6,164 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.561.917,33	8.430.361,08	12.663.964,73	9.294.790,50	7.776.346,79	7.740.464,79	-26,604 %

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

Titolo 1° - spese correnti

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Redditi da lavoro dipendente	1.014.836,35	1.006.785,67	1.163.690,83	1.089.049,76	1.073.299,76	1.073.299,76	-6,414 %
Imposte e tasse a carico dell'ente	99.231,06	78.787,76	91.784,99	81.885,97	81.885,97	81.885,97	-10,785 %
Acquisto di beni e servizi	2.721.858,13	3.049.870,43	3.062.886,05	2.887.074,01	2.880.029,11	2.865.304,86	-5,740 %
Trasferimenti correnti	315.671,25	363.342,17	411.031,40	404.798,00	404.798,00	449.798,00	-1,516 %
Interessi passivi	66.536,99	53.453,81	41.582,86	29.501,51	19.441,55	10.550,64	-29,053 %
Altre spese per redditi da capitale	31.917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	14.931,81	7.239,71	7.790,40	7.790,40	7.790,40	7,606 %
Altre spese correnti	123.095,72	114.119,51	367.471,26	334.685,81	326.568,47	325.586,67	-8,921 %
TOTALE SPESE CORRENTI	4.378.147,06	4.681.291,16	5.145.687,10	4.834.785,46	4.793.813,26	4.814.216,30	-6,041 %

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Le previsioni iscritte nel bilancio 2025-2027 sono improntate al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale e tengono conto della sottoscrizione avvenuta in data 16/11/2022 del nuovo CCNL del personale dipendente per il triennio 2019-2021.

Sono inoltre definite nel rispetto della normativa vincolistica in materia di personale (art. 1 comma 557 L. 296/2006 e DL 34/2019, nonché vincoli in materia di assunzioni flessibili).

La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.



Successivamente la Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio provvederà entro il 31/01/2025 ad approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si precisa che nel disegno di legge di bilancio 2025 è attualmente prevista la limitazione per il solo anno 2025 delle assunzioni al 75% dei risparmi prodotti dalle cessazioni 2024.

Per il personale dirigenziale, compresi i Segretari Comunali, in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2019/2021. Gli stanziamenti di bilancio prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL.

Si evidenzia che il D.Lgs. 230/2021 ha istituito l'assegno unico e universale, sostitutivo dell'assegno nucleo familiare, a decorrere dal 01/03/2022, che viene erogato, a seguito di apposita istanza da parte dei lavoratori, direttamente dall'INPS, non gravando più sugli stanziamenti di bilancio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Si evidenzia che nel bilancio 2025-2027 è stato considerato nelle previsioni anche l'aumento di spesa connesso all'incremento consistente del costo per le utenze elettriche e il gas.

Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e rimborsi ai consiglieri, recentemente aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale.

Si rilevano le spese per le eventuali elezioni nell'esercizio 2025, per tali poste sono state previsti appositi stanziamenti al titolo 3° dell'entrata per il rimborso delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- trasferimenti relativi al settore sociale per € 181.500,00;
- trasferimenti per abbattimento costi Scuole materne per € 105.000,00;
- trasferimenti all'istituto comprensivo per il diritto allo studio per € 35.900,00;
- borse di studio per € 8.000,00;
- trasferimento alla Croce Azzurra per € 16.000,00;
- trasferimenti alle associazioni per € 16.250,00;
- trasferimento al sistema bibliotecario distrettuale per € 16.000,00;



- trasferimento per progetto scuola estiva per € 6.000,00;
- trasferimento al Ministero della quota dei diritti per carte di identità elettroniche per € 20.148,00.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi dei contratti in essere.

ALTRE SPESE PER REDDITI DI CAPITALE

Fino all'anno 2022 era ricompresa la rata di pagamento del contratto di leasing in costruendo che risulta terminato.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è iscritto per € 19.638,13 nel 2025, per € 14.594,79 nel 2026 e per € 15.921,19 nel 2027 – in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 98.600,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
la scelta del livello di analisi: è stata compiuta a livello di CAPITOLO.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un



ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione (così come anche ricordato anche dalla Corte dei Conti Lombardia con la deliberazione n. 153 del 08/05/2018): il servizio finanziario, in attiva collaborazione con gli altri responsabili dei servizi, ha provveduto a verificare le singole entrate per le quali risulta necessario provvedere ad accantonare il fondo crediti dubbia esigibilità, operando nel seguente modo:

1. è stata calcolata, per ciascuna entrata individuata secondo i principi contabili, la media semplice rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente;
2. per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Si segnala inoltre che l'articolo 30-bis del DL 41/2021, che modifica l'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il Comune di Marcallo con Casone, vista la notevole incidenza degli effetti della pandemia da Covid19 sulla reale entrata ha optato di avvalersi di tale facoltà utilizzando i dati del 2019 al posto delle entrate 2020 e 2021 ritenute poco attendibili.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente
		2025		100,00%	100,00%
		2026		100,00%	100,00%
		2027		100,00%	100,00%
1.01.01.06.002	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ACCERTAMENTI	2025	55.000,00	33,00	33,00
		2026	50.000,00	30,00	30,00
		2027	50.000,00	30,00	30,00
1.01.01.61.000	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES - TARI)	2025	1.001.183,00	99.918,06	99.918,06
		2026	1.001.183,00	99.918,06	99.918,06
		2027	1.001.183,00	99.918,06	99.918,06
1.01.01.51.002	TRIBUTO COMUNALI SUI RIFIUTI - ANNI PRECEDENTI	2025	5.000,00	0,00	0,00
		2026	5.000,00	0,00	0,00
		2027	5.000,00	0,00	0,00
3.02.02.01.004	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	2025	165.300,00	34.084,86	34.084,86
		2026	160.300,00	33.053,86	33.053,86
		2027	149.300,00	30.785,66	30.785,66
3.02.03.01.004	SANZIONE AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA IMPRESE	2025	40.000,00	8.320,00	8.320,00
		2026	35.000,00	7.280,00	7.280,00
		2027	30.000,00	6.240,00	6.240,00
3.01.02.01.008	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA (Servizio a domanda individuale)	2025	288.000,00	0,00	0,00
		2026	288.000,00	0,00	0,00
		2027	288.000,00	0,00	0,00
3.01.01.01.004	PROVENTI SERVIZI PUBBLICI - GAS	2025	300.000,00	0,00	0,00
		2026	300.000,00	0,00	0,00
		2027	290.000,00	0,00	0,00
3.01.03.02.001	FITTI REALI	2025	46.300,39	9.093,40	9.093,40
		2026	46.300,39	9.093,40	9.093,40
		2027	46.300,39	9.093,40	9.093,40
3.01.03.02.002	FITTO LOCAZIONE ASILO NIDO	2025	0,00	0,00	0,00
		2026	5.000,00	0,00	0,00
		2027	5.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFCILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2025	1.900.783,39	151.449,32	151.449,32
		2026	1.890.783,39	149.375,32	149.375,32
		2027	1.864.783,39	146.067,12	146.067,12



Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente
		2025		100,00%	100,00%
		2026		100,00%	100,00%
		2027		100,00%	100,00%
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI COMUNALI - COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI URBANIZZ. PRIMARIA	2025	100.000,00	4.840,00	4.840,00
		2026	100.000,00	4.840,00	4.840,00
		2027	100.000,00	4.840,00	4.840,00
4.05.01.01.001	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE - ONERI URBANIZZAZIONE SECOND.	2025	60.000,00	7.686,00	7.686,00
		2026	60.000,00	7.686,00	7.686,00
		2027	60.000,00	7.686,00	7.686,00
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE PARTE CONTO CAPITALE		2025	160.000,00	12.526,00	12.526,00
		2026	160.000,00	12.526,00	12.526,00
		2027	160.000,00	12.526,00	12.526,00

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Considerato che, sulla base delle informazioni ricevute dagli uffici comunali, non risulta alcun contenzioso per cui l'ente ha significative probabilità di soccombere, si è ritenuto accantonare nel bilancio di previsione 2025/2027 solo una quota prudenziale pari a € 5.000 destinata al fondo rischi spese legali ritenendo sufficiente la quota già accantonata nell'avanzo di amministrazione.

Fondo aumenti contrattuali

Trattasi di voce destinata ad accogliere le somme annue necessarie ad erogare ai dipendenti gli arretrati degli stipendi a seguito della sottoscrizione del contratto nazionale. Le somme accantonate non vengono impegnate e confluiscono nel risultato di amministrazione.

Con riferimento al segretario comunale, l'ultimo contratto nazionale, stipulato in data 16/07/2004 si riferisce al triennio 2019-2021: pertanto nel fondo in questione è accantonata ogni anno la somma per l'erogazione degli arretrati maturati per ciascuno degli anni 2025-2027, riferiti sia al triennio 2022-2024 che al triennio 2025-2027, al netto dell'IVC, che verrà riassorbita (3,78% al monte salari 2018 dei dirigenti desunto dal relativo conto annuale del personale, rivalutato del 3,48%).

Per il personale dipendente l'ultimo CCNL, sottoscritto in data 16/11/2022, si riferisce al triennio 2019-2021, ma nelle leggi di bilancio non sono state previste le percentuali per calcolare il fondo rinnovi contrattuali: è pertanto stata iscritta l'IVC (0,5% dello stipendio tabellare in godimento) sui capitoli del macroaggregato 01.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.



Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'ente dovrà essere adottare una delibera con la quale viene stanziato nella parte corrente del bilancio l'accantonamento in questione, nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente: tale accantonamento dovrà essere stanziato anche in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria (art. 9 comma 2 DL 152/2021), ai fini della tempestiva attuazione del PNRR.

L'indicatore relativo al debito commerciale residuo, fino al 2023 può essere elaborato sulla base dei dati contabili dell'Ente previo invio della comunicazione dello stock di debito residuo scaduto relativa ai due esercizi e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

Con riferimento all'attuale livello dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2024, calcolato tenendo conto anche delle fatture scadute non ancora pagate e sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente, e della stima del dato relativo al debito commerciale residuo scaduto sul totale delle fatture ricevute (inferiore/superiore al 5% scegliere l'opzione), si ritiene pertanto di non prevedere nel bilancio di previsione 2025-2027 tale accantonamento, riservandosi di prevederlo in sede di variazione di bilancio nel corso del 2025 qualora ne ricorrano i presupposti.

Considerato che le condizioni da verificare richieste dalla normativa sono state completamente rispettate in fase di previsione 2024 e non è necessario alla data odierna procedere con l'accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali in quanto l'Ente ha già provveduto all'eliminazione dello stock debiti.

Alla data odierna la situazione presente nella piattaforma crediti commerciali (PCC) portale della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è la seguente, dalla quale si evince che l'ente non ha ad oggi importi scaduti e non ancora pagati:



Stock del debito del tuo ente

Anno 2024 I Trimestre II Trimestre III Trimestre Previsione

Previsione dello stock dell'anno

Calcolato da PCC - Previsione dell'anno

Importo scaduto e non pagato -	Note di credito -19.212,55 €	Totale importo scaduto e non pagato -19.212,55 €
Tempo medio ponderato di pagamento 18 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -12 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 3.310.473,04 €

Aggiornato al 14/11/2024 Opzioni Allinea stock del debito

Titolo 2° - spese in conto capitale

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Rendiconto 1	Rendiconto 2	Stanziam. 3	Previsioni 4	Previsioni 5	Previsioni 6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943.567,56	2.183.037,82	3.051.251,68	1.664.977,29	197.674,00	202.674,00	-45,432 %
Contributi agli investimenti	0,00	107.450,36	55.836,03	19.800,00	19.800,00	19.800,00	-64,539 %
Altri trasferimenti in conto capitale	758,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,000 %
Altre spese in conto capitale	22.180,84	143.080,97	1.518.538,64	12.526,00	12.526,00	12.526,00	-99,175 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	966.506,40	2.433.569,15	4.630.626,35	1.702.303,29	235.000,00	240.000,00	-63,238 %

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio specificando che tutti gli interventi sono finanziati con risorse disponibili e non si prevede, per tutto il triennio 2025/2027, il ricorso ad indebitamento.

**OPERE REALIZZATE CON MEZZI PROPRI DI BILANCIO**

Descrizione	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E ACQUISTO ATTREZZATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI	500,00	500,00	500,00
SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	58.103,13	58.103,13	53.103,13
REALIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (OO.UU)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU BENI C.LI	23.070,87	23.070,87	23.070,87
SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI SEMAFORICI	30.000,00	50.000,00	50.000,00
ACQUISTO SEGNALETICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
TOTALE	177.674,00	197.674,00	202.674,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Sono stati iscritti nella presente voce i seguenti contributi:

- Contributo per opere per il culto di cui alla L.R. 20/92 – Stanziato nella quota del 8% degli stanziamenti iscritti in entrata alla voce "proventi per permessi di costruire" (oneri urbanizzazione secondaria);
Nell'anno 2025 € 4.800,00; nell'anno 2026 € 4.800,00; nell'anno 2027 € 4.800,00;
- Contributo per abbattimento barriere architettoniche: trattasi del trasferimento che viene erogato all'Ente dalla Regione (come già specificato nella presente nota nella sezione di descrizione dell'entrata titolo IV) e finalizzato esclusivamente alla liquidazione di un contributo alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in Regione;
Nell'anno 2025 € 15.000,00; nell'anno 2026 € 15.000,00; nell'anno 2027 € 15.000,00.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Rientrano tra le altre spese in conto capitale il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in conto capitale, già dettagliato nella precedente apposita sezione.

**Titolo 4° - rimborso di prestiti**

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	Rendiconto	Rendiconto	Stanziam.	Previsioni	Previsioni	Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	7
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	285.722,98	259.775,69	249.151,28	220.201,75	210.033,53	148.748,49	-11,619 %
TOTALE SPESE PER RIMBORSO PRESTITI	285.722,98	259.775,69	249.151,28	220.201,75	210.033,53	148.748,49	-11,619 %

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2025 risulta essere pari ad € 688.588,00.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 220.201,75 per il 2025, € 210.033,53 per il 2026 e € 148.748,49 per il 2027. Gli importi sono comprensivi della quota di rimborso FRISL pari a € 2.692,47 annua.

Titolo 7° - spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale.

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Importanti innovazioni hanno riguardato il fondo pluriennale vincolato nel corso del 2019, ad opera del DM 01/03/2019, con la riscrittura dell'intero paragrafo 5.4 dedicato al fondo pluriennale vincolato nell'allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria; il successivo DM 01/08/2019 ha poi precisato la corretta terminologia in relazione alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).

Le modifiche hanno riguardato la possibilità di mantenere le somme stanziate per il finanziamento del primo livello di progettazione delle opere pubbliche (studio di fattibilità tecnico economico) di importo superiore ad € 40.000,00, facendole confluire nell'FPV, ancorché non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento, con l'avvertimento che l'aggiudicazione definitiva debba avvenire entro l'esercizio successivo (diversamente le somme confluiranno nel risultato di amministrazione).

La modifica ha riguardato anche la disciplina della costituzione dell'FPV per i lavori pubblici e le corrispondenti condizioni legittimanti.

Le novità più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso superiore a 150.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi,



e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);

- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

E' stata poi riscritta la norma circa la possibilità di utilizzo dei ribassi d'asta per varianti dell'opera, legandola alla rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Dal cronoprogramma predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale si evince che le spese di investimento iscritte negli anni 2025, 2026, 2027 hanno una previsione di esigibilità negli stessi anni e pertanto non hanno determinato l'iscrizione di importi in questa voce.

Si provvederà ad un costante monitoraggio dell'andamento dei lavori in modo da intervenire con variazioni di bilancio nel qual caso vi fossero modifiche al cronoprogramma.

Per quanto riguarda l'FPV iscritto in entrata si rimanda alla sezione di analisi dell'entrata.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
recupero evasione tributaria	55.000,00	50.000,00	50.000,00
contributo ministeriale per minori affidati dal tribunale	70.000,00	70.000,00	70.000,00
altre da specificare: rimborso consultazioni elettorali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE	155.000,00	150.000,00	150.000,00
Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
FCDE su recupero evasione tributaria	33,00	30,00	30,00
consultazione elettorali e referendarie locali e c.li	30.000,00	30.000,00	30.000,00
contributi alle associazioni locali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
spesa per ricovero minori affidati dal tribunale quota parte	112.967,00	107.970,00	107.970,00
TOTALE	155.000,00	150.000,00	150.000,00

**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Di seguito si riepilogano le garanzie fidejussorie prestate, distinguendole tra garanzie ai sensi dell'art. 207 TUEL, ed altre garanzie passive:

Garanzie art. 207 D.Lgs. TUEL: **NESSUNA**

Altre garanzie passive:

Istituto/compagnia assicurativa	Ente garantito	OGGETTO	Importo €	Inizio	Scadenza
Banca Popolare di Milano (tesoreria c.le) Fidejussione n.160002970	Città Metropolitana di Milano per Autorizz. Dirigenziale RG n. 3041 del 03/05/2018	Rinnovo con variante dell'esercizio della Piattaforma Comunale ubicata in via per Boffalora di cui all'autorizzazione dirigenziale n.249/07 – titolare Comune di Marcallo con Casone	24.055,86	25/7/2018	1/8/2028

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

Il Comune di Marcallo con Casone aveva in corso un contratto derivato che si concluderà in data 31/12/2024.

Riepilogo elementi essenziali contratto cessato

Data di stipulazione:	20 Aprile 2006
Data iniziale:	31 dicembre 2005
Data finale:	31 dicembre 2024
Capitale di riferimento:	piano di ammortamento (all. 2)
Debitore tasso Comune:	Comune di MARCALLO CON CASONE
Tasso Comune: ●	Dal 31/12/2005 al 31/12/2008:
	5.00% per anno pagato semestralmente
	<u>Dal 31/12/2008 al 31/12/2024:</u>
	Comune di Marcallo Con Casone paga Euribor 6m in arrears + 2.76% per anno pagato semestralmente
Comune di Marcallo Con Casone acquista:	CAP
Strike:	6.19%
Tale per cui Tasso massimo:	8.95%
Comune di Marcallo Con Casone vende:	FLOOR
Strike	2.39%
Tale per cui Tasso minimo:	5.15%
Parametro di riferimento Cap e Floor:	6 mesi euribor in arrears flat (spread escluso)
Fattore moltiplicativo tasso Comune:	act/360 (gg effettivi /360)
Date di pagamento tasso Comune:	ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024
Data di rilevazione euribor 6m:	20 giorni lavorativi antec. la fine del periodo di calcolo degli interessi
Banca Intesa Spa paga:	30.000 euro valuta: 2 gg lavorativi success. alla conclusione dell'operaz.
Banca Intesa Spa paga tasso fisso:	5,525% per anno pagato semestralmente
Fattore moltiplicativo:	30/360 (30/360)
Date di pagam. flussi di interessi:	ogni 31-12 e 30-06 a partire dal 30-06-06 fino al 31-12-2024
Giorno lavorativo bancario:	TARGET

Non risultano ulteriori contratti derivati in essere pertanto nel Bilancio di previsione 2025/2027 non sono state iscritte voci in entrata ed in uscita.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE**

Si riporta l'elenco degli enti, organismi strumentali dell'ente e società partecipate alla data odierna, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sul sito internet del Comune alla sezione amministrazione trasparente.

	<i>Denominazione</i>	<i>Partecipazione Comune</i>	RISULTATI DI BILANCIO		
			Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021
1	Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	5,08%	195.532,00	-168.848,00	98.144,00
2	A.S.M. srl	5,31%	169.950,00	360.018,00	383.987,00
3	Cap Holding S.p.A.	0,15%	7.247.294,00	521.404,00	24.369.148,00
4	Per Leggere-Biblioteche Sud Ovest Milano	1,32%	1.451,00	783,00	28.778,00

Si fa presente che il Consiglio Comunale con atto n. 31 del 03/10/2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ed individuato le azioni da intraprendere per le partecipate, così come prescritto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)".

In data 29/11/2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2023.



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.

Il Decreto MEF del 01/08/2019 ha introdotto tabelle dimostrative delle diverse quote del risultato presunto di amministrazione (prospetti a1, a2 ed a3): tali tabelle sono da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione qualora l'ente applichi al bilancio di previsione quote di avanzo presunto vincolato e/o accantonato.

Il DM 2/08/2022 ha modificato il prospetto del risultato presunto di amministrazione.

Come indicato nella tabella del risultato presunto di amministrazione, per il Comune di Marcallo con Casone esso ammonta complessivamente ad €: 1.723.979,19, così suddiviso:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	1.724.013,52
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	3.808.185,84
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	6.145.533,27
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	7.818.519,17
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2025	3.859.213,46
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	690.839,48
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	1.323.020,46
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	1.503.053,29
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	1.723.979,19

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	902.789,28
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	79.582,65
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	91.447,00
	B) Totale parte accantonata	1.073.818,93
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	54.137,92
	Vincoli derivanti da trasferimenti	229.120,09
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.999,75
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	296.257,76
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	23.103,37
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	330.799,13
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno preced. o previa verifica di preconsuntivo – salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
	Utilizzo quota vincolata	0,00
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00



**ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il Comune di Marcallo con Casone non ha previsto l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2025 dell'avanzo presunto vincolato, accantonato o destinato agli investimenti: pertanto non è tenuto ad elaborare le tabelle A1, A2 ed A3 relative al dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti relative al risultato presunto di amministrazione.

L'ente ha comunque inserito tra gli allegati al bilancio di previsione quanto richiesto al punto 9.7 del principio della programmazione: l'elenco analitico dei vincoli, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, come analiticamente rappresentati dall'allegato a/2.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

L'allegato a/1 che comprende la parte accantonata di avanzo di amministrazione dove sono ricompresi i fondi di accantonamento quali:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità
- il fondo contenzioso
- gli accantonamenti per indennità di fine mandato del sindaco e per aumenti contrattuali dei dipendenti;

L'allegato a/3 dove è ricompresa la parte destinata ad investimenti.

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.



ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018 ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La commissione Arconet ha chiarito che, con riferimento al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione: la verifica finale verrà eseguita in sede di rendiconto.

CONCLUSIONI

La presente nota integrativa che accompagna il Bilancio di Previsione 2025/2027 è stata redatta tenendo conto dei principi contabili 4/1 allegati al decreto legislativo 118/2011.

Marcallo con Casone, 14 novembre 2024